

OSSMED

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno otto del mese di Febbraio dell'anno duemilaventidue, alle ore 10.00, si è riunita in videoconferenza l'Assemblea di "OSSMED – Osservatorio nazionale sulla mediazione linguistica e culturale" con sede a Fermo (FM) alla Via dell'Università n. 16/D per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione nuovo Statuto associativo per adeguamento a norme concernenti gli Enti del Terzo Settore.
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente, Prof. Nofri Carlo, il quale, constatato e fatto constatare che l'assemblea è stata regolarmente e validamente costituita, sia in ordine alla sua convocazione sia in ordine al numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta chiamando a fungere da segretario la Vicepresidente Sig.ra Agostini Edelweiss.

Il Presidente dell'associazione prende la parola e introduce la trattazione del primo punto all'ordine del giorno: Approvazione nuovo Statuto associativo per adeguamento a norme concernenti gli Enti del Terzo Settore.
Dopo una breve discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il nuovo Statuto, allegato al presente verbale, e dà mandato al Presidente di curarne la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Fermo.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 11.30, previa redazione e lettura del presente verbale.

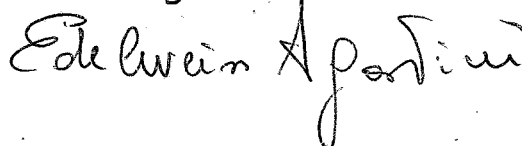
Il Presidente

Il Segretario

Nofri Carlo



Agostini Edelweiss



NUOVO STATUTO approvato l'8.2.2022

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

L'associazione culturale senza finalità di lucro OSSMED, costituita in data 5 Luglio 2018 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate del Comune di Fermo in data 24 Luglio 2018 con atto N. 1102, con sede legale in Via dell'Università, 16/d a Fermo (FM), C.F. 90064920441, adottando il presente statuto intende acquisire la qualifica di ente del terzo settore ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), assumendo, successivamente all'iscrizione nel RUNTS, la seguente denominazione: **"OSSMED - Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Linguistica e Culturale ETS"**, o in forma breve **"OSSMED ETS"**, d'ora in avanti denominata in questo statuto "associazione".

L'associazione ha sede legale nel Comune di Fermo. Le variazioni di sede legale all'interno dello stesso comune non costituiscono modifica statutaria fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

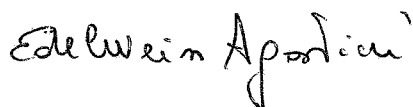
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti nell'apposito decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



L'Associazione ha come missione generale la ricerca scientifica e pedagogica nel campo della mediazione linguistica e culturale nonché l'applicazione dei risultati di tali ricerche ad azioni informative e formative.

In particolare talè missione generale verrà perseguita attraverso le seguenti azioni:

- creare una rete nazionale di docenti, esperti, professionisti e dirigenti scolastici nel campo della mediazione linguistica e culturale professionale e non professionale per lo scambio e il confronto di esperienze e buone prassi;
- elaborare e gestire progetti di ricerca mirati a produrre innovazione scientifica e normativa nel settore;
- sostenere le attività di ricerca e sperimentazione dei membri associati e delle loro istituzioni rappresentate fornendo assistenza tecnica e scientifica ma anche attraverso la promozione di progetti, la concessione di patrocinii a specifiche iniziative e la diffusione di informazioni attraverso i propri canali presso tutti gli attori e referenti interessati;
- valorizzare la mediazione linguistico-culturale come strumento di inclusione sociale e scolastica e come incentivo alla mobilità culturale e turistica mirando in modo articolare alle categorie vulnerabili e svantaggiate quali i disabili fisici e sensoriali e i migranti nel quadro delle normative e raccomandazioni in questo settore emanate dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dal Governo nazionale, dalle autorità regionali e dagli Enti Locali.
- organizzare congressi, conferenze, attività formative e ogni altro tipo di evento possa contribuire al perseguimento della missione sociale ed a rappresentare presso tutte le autorità nazionali e internazionali competenti i risultati delle ricerche e delle proposte scaturite dal lavoro dell'Osservatorio;
- formulare alle istituzioni competenti proposte, basate sui risultati di studi e ricerche, per innovare contenuti ed obiettivi dei percorsi formativi in linea con l'evoluzione della società e dell'economia e per rinnovare ed adeguare di conseguenza il quadro normativo di riferimento;
- promuovere il dialogo tra istituzioni accademiche, istituzioni governative, organizzazioni del Terzo Settore, mondo economico e parti sociali, per valorizzare la mediazione linguistico-culturale quale attività strategica tesa a favorire il dialogo sociale, l'integrazione e inclusione sociale e scolastica, la mobilità internazionale di soggetti svantaggiati e disabili nel quadro di programmi europei, come ad esempio Erasmus, e di progetti per un turismo accessibile e sostenibile;
- promuovere l'internazionalizzazione dell'economia, l'accesso alla comunicazione nell'era digitale, la cittadinanza attiva in una società plurilinguistica, multietnica e pluriculturale;
- progettare e gestire e/o partecipare a progetti di ricerca nazionali ed internazionali in collaborazione anche con partner esterni;
- editare e diffondere pubblicazioni, anche in formato digitale, connesse alle attività sociali;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Carlo Nofri *Eleonora Apostian*

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Oltre a quanto specificamente previsto da legge e statuto, gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Oltre a quanto specificamente previsto da legge e statuto, gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi di legge e del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Carlo Neri Solerem Apolloni

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato;
- Il Comitato Scientifico ove nominato con poteri consultivi.

Gli organi sociali possono riunirsi anche in video o teleconferenza, in modo da collegare in tempo reale il luogo ove si trova la presidenza dell'organo e gli altri luoghi precisati nell'avviso di convocazione ove sono presenti alcuni o tutti gli intervenuti, a condizione che:

- sia consentito a chi presiede, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, anche in modalità telematica, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Carlo Neri Eleonora Iodice

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca, previa fissazione del loro numero, i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8 **(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, preposto all'attuazione dell'oggetto sociale, al cui fine è dotato di pieni poteri nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto. Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

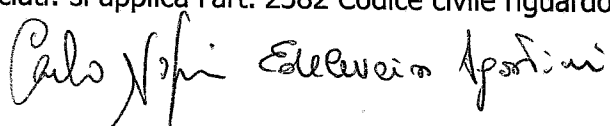
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, secondo le determinazioni dell'Assemblea, e nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.



Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere convocate anche per via telematica.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Carlo Nofri *Edelewin Spohr*

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico, con poteri consultivi, dura in carica tre anni ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra soci ma anche tra non soci dell'associazione in quanto esperti di chiara fama. Il C.S. ha il compito di predisporre il programma annuale delle attività di ricerca che, su proposta del Consiglio Direttivo, viene discusso e approvato dall'Assemblea Generale. Cura inoltre l'organizzazione dei Gruppi Tematici di Ricerca (GTR) coordinandone le attività.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria su convocazione del Consiglio Direttivo e, in seduta straordinaria, quando la metà più uno dei membri ne faccia richiesta. Le sedute sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato e da un segretario che redige il verbale. Durante il periodo di vigenza del Comitato Scientifico, il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, potrà designare membri aggiuntivi per cooptazione.

ART. 12 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita la revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 (Destinazione del patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno in conformità alle disposizioni applicabili agli enti del terzo settore. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini previsti dalla relativa disciplina.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Carlo Joffe *Edelevisio Apostoli*

Nei casi previsti dalla disciplina vigente in materia di terzo settore o da altre norme di legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Là dove obbligatorio ai sensi della disciplina in materia di enti del terzo settore, l'associazione deve redigere, depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto in conformità alle disposizioni vigenti.

ART. 17 (Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, ove presente;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta motivata al Consiglio direttivo che entro trenta giorni è tenuto a consentire tale esame. Eventuali copie o estratti possono essere richieste a spese dell'associato nel rispetto della normativa applicabile anche in tema di trattamento di dati personali.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 erogate da soci e non soci.

Carlo Joffe Edizione 1/2017

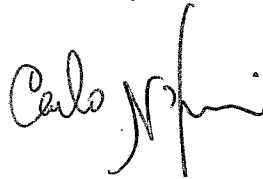
ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

 *Edelweiss SpA*